

AVVISO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA A CANONE SOSTENIBILE

(Ai sensi della Legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15, del Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 12 dicembre 2011, n 17-75/Leg)

LE DOMANDE PER LA LOCAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA A CANONE SOSTENIBILE DEVONO ESSERE PRESENTATE

Dalle ore 00:00 di lunedì 27 aprile 2026
Alle ore 23:59 di mercoledì 27 maggio 2026

UNICAMENTE ON LINE

CON SPID – CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA – CPS/CSN –
Accedendo alla “Stanza del cittadino della Provincia Autonoma di Trento”
raggiungibile tramite il seguente link:

<https://servizidigitali.provincia.tn.it/lang/it/servizi/domanda-di-locazione-alloggi-di-edilizia-abitativa-pubblica-a-canone-sostenibile-edizione-1-anno-2026/access>

Per una corretta compilazione della domanda sono disponibili le guide allegate al presente avviso, nella versione italiana e inglese.

Nella Comunità della Valle di Cembra è possibile presentare domanda per un alloggio sito ad Albiano, Via Dalla Chiesa int 5, di mq 51,94 adeguato per un nucleo familiare di due persone.

L'alloggio è predisposto per persone con disabilità motoria. Possono fare domanda per questo alloggio solo i nuclei familiari con almeno un componente con disabilità motoria, con grado di invalidità certificata pari o superiore al 75 per cento, collegata ad un accertata difficoltà o incapacità di deambulazione (ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005 – D.P.P. 12 dicembre 2011 n. 17-75/Leg).

Le informazioni, la scheda alloggio, le fotografie e la planimetria riguardanti l'alloggio sono reperibili negli allegati.

Si evidenzia che:

- può essere presentata, per lo stesso periodo, una sola domanda di locazione alloggio pubblico a canone sostenibile su tutto il territorio provinciale. La domanda ha validità per una sola

graduatoria e in caso di mancata assegnazione dell'alloggio a canone sostenibile può essere ripresentata.

- Il rifiuto dell'alloggio proposto in locazione o la sua mancata accettazione nel termine di 5 giorni, comportano l'esclusione dalla graduatoria e l'impossibilità di presentare una nuova domanda, presso lo stesso ente per i 6 anni successivi e la perdita, dal mese successivo alla rinuncia, del contributo integrativo al canone di locazione se percepito.

Se non ci sono alloggi disponibili per il proprio nucleo familiare oppure non si è trovato nessun alloggio di interesse si può compilare la “Segnalazione del bisogno abitativo” raggiungibile tramite il seguente link:

<https://servizidigitali.provincia.tn.it/lang/it/servizi/segnalazione-del-bisogno-abitativo-di-alloggi-a-canone-sostenibile-edizione-1-anno-2026/access>

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione della domanda per ottenere un alloggio a canone sostenibile in locazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla Legge provinciale n. 15/2005.

In particolare può presentare la domanda il/la richiedente che abbia:

- **Cittadinanza** italiana o di altro stato appartenente all'Unione europea; oppure: cittadinanza di paesi terzi con possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno, con durata minima di due anni, e iscrizione nelle liste dei Centri per l'impiego, o l'esercizio di regolare attività di lavoro subordinato, o autonomo con iscrizione alla Camera di commercio.
- **residenza anagrafica** in un Comune della provincia di Trento **da almeno 3 anni in via continuativa**, alla data di presentazione della domanda;
- indicatore **ICEF PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA 2025 non superiore** al valore di **0,2300**;
- **assenza di titolarità riconducibile per intero** in capo al nucleo familiare e con riferimento al **triennio precedente** la data di presentazione della domanda di un **diritto esclusivo di proprietà, usufrutto o abitazione su alloggio adeguato**, secondo quanto definito dal Regolamento di esecuzione, ad eccezione nel caso in cui il titolo di disponibilità sia cessato a seguito di esecuzione immobiliare o provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del richiedente a favore dell'altro coniuge a seguito di procedimento di separazione legale.
- **assenza di condanna**, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
- **assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare**, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di condanne definitive per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, nonché per i reati previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale.

Per eventuali informazioni contattare l'ufficio edilizia pubblica Piazza S. Rocco n. 9 Cembra Lisignago – telefono 0461-680032 int 2. L'orario di apertura al pubblico degli uffici è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.00 - il lunedì e il martedì dalle 14.15 alle 16.00.